



# LEGGE N.18 DEL 23 FEBBRAIO 2024 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 215/2023 CD. DECRETO MILLEPROROGHE

*Posted on 5 Marzo 2024*



---

Category: [Opere pubbliche](#)

Pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 49 del 28 febbraio 2024](#), la **Legge n.18 del 23 febbraio 2024, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215** (cd. *Decreto Milleproroghe*) recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, **in vigore dal 29 febbraio 2024**.

Tra le **disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni**, contenute nella Legge in commento, si segnala:

- **Art. 3, dal comma 12-terdecies al comma 12- quinquiesdecies - MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE**

Il **comma 12-terdecies** (introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe) **proroga al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle cd. agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro** a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024. La disposizione in commento fa salvi dunque i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024.

Il **comma 12-quaterdecies** (introdotto anch'esso in sede di conversione in legge), **riconosce un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma precedente**.

In particolare, la norma dispone che nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (entro il 28 febbraio 2024), agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dalla misura introdotta dal comma 12-terdecies.

Il **comma 12-quinquiesdecies** provvede, infine, alla copertura finanziaria delle suddette disposizioni.

- **Art. 8, comma 5 - PROROGA DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE DI CUI AL D.L. N. 76/2020 PER GLI INTERVENTI PNRR E PNC**

La **legge di conversione n. 18/2024** conferma, al comma 5, la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 dell'**art. 14, comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, (c.d. PNRR3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo “... *alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare*”.

In altri termini, **fino al 30 giugno 2024**, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni emergenziali di cui al Dl n. 76/2020 - articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6, ed art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020,

n. 76, relativamente alle **procedure sotto e sopra soglia** (ad esclusione dei poteri derogatori di cui al comma 4 dell'art. 2), **alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8 (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza).**

- **Art. 8, comma 5-bis - PROROGA DELLA PREVISIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE**

Con il nuovo **comma 5-bis** (introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe), il Legislatore ha disposto la **proroga fino al 31 dicembre 2024** della previsione di cui all'**art. 21 del decreto "Semplificazioni", n. 76 del 2020 (Scudo erariale)**, precedentemente prevista fino al 30 giugno 2024, che limita le contestazioni e la responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e privati per danno erariale (cioè quando viene causata una perdita di denaro o beni allo Stato) ai soli casi di dolo, cioè di volontà nel procurare il danno, escludendo la colpa grave dei funzionari pubblici.

- **Art. 8, comma 7 - PROROGA DI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI ECONOMICI IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE**

Il **comma 7**, già presente nel testo del decreto legge, prevede, **per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale** che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, **la proroga al 30 giugno 2024** del termine di cui all'art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l'**applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** (procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali).

- **Art. 12, comma 2-bis - SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN STRUTTURE TURISTICHE O TERMALI**

L'**articolo 12, comma 2-bis** (introdotto in sede di conversione in legge del DL) che modifica l'*articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022*, **proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine** fino al quale i **progetti di nuovi impianti fotovoltaici** di potenza **fino a 1 MW** ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti. Gli impianti devono essere: - realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; - di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp); - finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

- **Art. 17-bis - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI SISMICI DELL'AREA ETNEA**

**L'art. 17-bis** (introdotto in sede di conversione in legge del DL) **proroga al 31 dicembre del 2024** il termine di scadenza dello **stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'area etnea** (per i Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea).

L'articolo in questione prevede, inoltre, che alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziare per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'art. 44 del D. Lgvo n. 1 del 2018 "**Fondo per le emergenze nazionali**").

